

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 5 del 31.01.2023

OGGETTO: Individuazione ed assegnazione, per l'anno 2023 delle posizioni di area direttiva.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 1 dd. 01.09.2022, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Richiamate le disposizioni vigenti in materia di indennità per Area Direttiva contenute nei seguenti contratti e/o accordi sindacali dei quali l'Ente ha preso regolarmente atto con provvedimenti dell'organo esecutivo:

- Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del Comparto Autonomie locali per l'Area non dirigenziale per il triennio giuridico-economico 2016-2018 - deliberazione n. 96 del 16.10.2018;
- Accordo di Settore 2006-2009 dell'Area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali su indennità e produttività di Comuni e loro forme associative, Comprensori, Comunità, Unioni di Comuni, siglato in data 08.02.2011 - deliberazione n. 34 del 29.03.2011;
- Accordo di settore stralcio per Comuni e Comunità della Provincia autonoma di Trento, a valere per il triennio 2016-2018, siglato in data 01.10.2018 - deliberazione n. 96 del 16.10.2018.

Richiamati l'**art. 127 “Indennità per Area direttiva”** e l'**art. 128 “Conferimento e revoca dell’indennità per area direttiva”** del CCPL di data 01 ottobre 2018, ai sensi dei quali:

art. 127 Indennità per Area direttiva

“1. Al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale è corrisposta, per il periodo annuale di riferimento, un'indennità annua lorda da **un minimo di Euro 750,00 ad un massimo di Euro 6.000,00**, differenziata in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.

2. L'indennità può essere attribuita alle posizioni di lavoro appartenenti al **livello evoluto della categoria C** e al **livello base ed evoluto della categoria D**, individuate quali particolarmente rilevanti per l'Amministrazione avuto riguardo alla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- **specializzazione**, che evidenzia il grado di conoscenza, talvolta esclusivo, delle problematiche inerenti la posizione di lavoro rivestita, ivi compresa l'attività di consulenza;

- *particolare discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate;*
- *complessità del processo decisionale: deriva dall'applicazione di normative, procedure e tecnologie soggette a variazione ed innovative;*
- *coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti;*
- *attribuzione con specifica disposizione del compito di preposto ai sensi degli artt. 2, c. 1, lett. e) e art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.*

3. *L'indennità viene erogata a seguito di verifica che avviene con cadenza annuale.*

4. *La contrattazione di settore potrà provvedere alla definizione o integrazione dei criteri volti a stabilire gli elementi di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, la misura della stessa nell'ambito dei limiti fissati dal comma medesimo. Nel frattempo continua ad avere efficacia la disciplina prevista negli accordi di settore.”*

Art.128 Conferimento e revoca dell'indennità per area direttiva

“1. *Nell'ambito della categoria C, livello evoluto, e della categoria D, livello base ed evoluto, i dirigenti o gli organi a ciò preposti, individuano con atto scritto e motivato le posizioni di lavoro che, in relazione ai criteri di cui all'articolo precedente, possono beneficiare dell'indennità per area direttiva e la relativa misura.*

2. *L'individuazione della posizione di lavoro viene effettuata annualmente e può essere revocata con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:*

- *inosservanza delle direttive contenute nell'atto di conferimento;*
- *intervenuti mutamenti organizzativi;*
- *accertamento di risultati negativi;*
- *per impossibilità dell'adempimento previsto dall'incarico.*

3. *La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell'indennità.*

4. *L'indennità per area direttiva è ridotta, in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.*

5. *L'Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni assunte in relazione all'indennità per area direttiva. L'Amministrazione, su richiesta delle OO.SS., provvede ad un esame congiunto sugli effetti organizzativi che il conferimento dell'indennità per area direttiva determina nella configurazione del sistema organizzativo e su eventuali altre osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali.”*

Dato atto che gli artt. 10 e 11 dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011 disciplinano l'indennità per area direttiva, lasciando sostanzialmente invariato rispetto ai precedenti Accordi di settore l'impianto dell'indennità, mentre l'articolo 5 dell'Accordo dd. 01.10.2018 adegua a partire dal 01.01.2018 i valori per lo stanziamento ai fini della costituzione del fondo per la distribuzione dell'indennità stessa.

Visto inoltre quanto previsto dal citato Accordo di settore del 08.02.2011:

- l'indennità è differenziata secondo i criteri stabiliti dell'allegata Tabella B dell'art. 11:

TABELLA B
 (allegata all'art. 11 dell'Accordo di settore 08/02/2011)

PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MINIMO E MASSIMO
Livello di responsabilità attribuito	Da 10 a 40
Coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti – risorse finanziarie attribuite	Da 10 a 30
Livello di specializzazione	Da 10 a 30
Discrezionalità ed autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate	Da 10 a 30
Totale minimo – massimo (possono essere considerati anche solo alcuni dei parametri presenti in tabella)	30 – 100

- Il punteggio assegnato, tra un minimo di 30 punti ed un massimo di 100 punti, costituisce la base per l'attribuzione dell'indennità: il fondo complessivo, diviso per la somma dei punteggi assegnati a ciascuna area direttiva, determina il valore economico per punto di pesatura, il quale, moltiplicato per il singolo punteggio determina l'importo da attribuire a ciascuna area direttiva – art. 10 comma 2;
- qualora l'incaricato di area direttiva risulti assegnatario di delega per la gestione del PEG e degli atti programmatici di indirizzo, il valore del punto di pesatura viene aumentato di una percentuale compresa tra il 10 ed il 100%; negli enti con meno di 400 dipendenti l'aumento del punto di pesatura tra il 10 ed il 100% può essere altresì attribuito al raggiungimento da parte del dipendente di obiettivi fissati dall'amministrazione – art.10 comma 3;
- le amministrazioni individuano annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le posizioni di lavoro che possono beneficiare dell'indennità per area direttiva - articolo 11, comma 2.

Ritenuto pertanto necessario individuare in questa sede, per l'anno 2023 – nel rispetto sia degli elementi previsti dall'art. 127, comma 2, del CCPL 2016-2018 sia dei parametri contemplati dalla sopra riportata tabella B) dell'Accordo di settore 08.02.2011 – le posizioni di lavoro quali beneficiarie dell'indennità per area direttiva e la relativa pesatura come indicato nel prospetto B) allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale e di seguito specificate:

Servizio	Dipendente assegnatario dell'Area Direttiva
Servizio Tecnico	Collaboratore tecnico geom. Plotegher Domenico
Servizio Attività Socio – Assistenziali <i>Coordinatore dell'equipe interprofessionale</i>	Ass.sociale dott.ssa Michela Zorzi Ass.sociale dott.ssa Maria Gloria Felicetti
Servizio Attività Socio – Assistenziali	Ass. sociale dott.ssa Elda Dagostin Ass. sociale dott.ssa Elisa Taller Ass. sociale dott.ssa Valentina Mosele Ass. sociale dott.ssa Susan Tonini Ass. sociale dott.ssa Paternò Barbara

Dato atto che per la costituzione del fondo per l'Area direttiva si richiama l'art. 10 comma 7 dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011 ai sensi del quale : "Il fondo è costituito moltiplicando il numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato per gli importi pro capite previsti in colonna B della successiva tabella A; i dipendenti da considerare sono quelli inquadrati in categoria C livello evoluto e D, in servizio al 1° giugno dell'anno precedente a quello di competenza del fondo, esclusi gli incaricati di posizione organizzativa. Per gli enti con meno di 400 dipendenti il fondo viene adeguato al numero di dipendenti in servizio al 1 gennaio dell'anno

di competenza del fondo, qualora tale numero sia modificato rispetto al numero di dipendenti già considerati ai fini della costituzione del fondo.”.

Vista la tabella A) allegata all'art. 11 dell'Accordo di settore 2011 come riscritta dall'articolo 5 dell'accordo di settore stralcio dd. 1.10.2018 che di seguito si riporta:

TABELLA A

(allegata all'art.11 dell'Accordo di settore 08/02/2011 – come sostituita dall'art. 5 dell'accordo di settore 1.10.2018 - valori a partire dal 1^a gennaio 2018)

COLONNA A	COLONNA B
DIP. CAT. C-E e D-B	<i>Stanziamento spesa pro-capite</i>
Da 1 a 4	€ 2.590,00
Da 5 a 8	€ 2.215,00
Oltre 8	€ 2.020,00

Rilevato che in dipendenti di Cat. C evoluto e D della Comunità territoriale della Val di Fiemme, esclusi gli incaricati di posizione organizzativa, al 1 gennaio 2023 sono 9, il fondo così calcolato e che deve essere costituito e ripartito in conformità ai criteri e parametri sopra richiamati, ammonta per l'anno 2023 a complessivi **€ 18.180,00** (€ 2.020,00 x 9 dipendenti) come elencati nell'allegato A) al presente provvedimento.

Preso atto che l'importo assegnato ai beneficiari di area direttiva individuati è rapportato al relativo monte orario settimanale di servizio (art. 29, c. 2 del C.C.P.L. 2016 – 2018); la somma complessiva massima teorica ammonta a complessivi **€ 16.959,14-**, importo che non supera il fondo all'uopo determinato.

Dato atto che l'area direttiva verrà erogata agli aventi diritto entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento come indicato al comma 3 dell'art. 11 dell'Accordo di settore 2011 e sarà liquidata secondo le modalità prescritte dal vigente CCPL. di data 01.10.2018.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- L.R. 03.05.2018 n. 2 “Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011”;
- D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”, ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 di data 19.12.2022 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.;"
- decreto del Presidente n. 51 di data 29.12.2022 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.";
- del. Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di istituire per l'anno 2023, n. 8 posizioni di Area Direttiva all'interno dei vari Servizi, fissandone la rispettiva pesatura e gli importi come indicato nella tabella allegata al presente decreto;

2. di dare atto che i beneficiari dell'indennità per area direttiva sono i seguenti dipendenti:

Servizio	Dipendente assegnatario dell'Area Direttiva
Servizio Tecnico	Collaboratore tecnico geom. Plotegher Domenico
Servizio Attività Socio – Assistenziali <i>Coordinatore dell'équipe interprofessionale</i>	Ass. sociale dott.ssa Michela Zorzi Ass. sociale dott.ssa Maria Gloria Felicetti
Servizio Attività Socio – Assistenziali	Ass. sociale dott.ssa Elda Dagostin Ass. sociale dott.ssa Elisa Taller Ass. sociale dott.ssa Valentina Mosele Ass. sociale dott.ssa Susan Tonini Ass. sociale dott.ssa Paternò Barbara

3. di dare atto che l'importo del fondo determinato è pari a € **18.180,00**, come emerge dall'allegato prospetto A), (nr. dipendenti inquadrati in categoria C, livello evoluto e D, in servizio al primo gennaio nell'anno di competenza per gli importi procapite previsti dalla tabella A di cui all'art. 5 dell'Accordo di settore 01.10.2018 più sopra riportata), oltre all'incremento per i casi di assegnazione di funzioni che impegnano l'ente verso l'esterno non rientranti nelle ipotesi di attribuzione dell'indennità per "posizione organizzativa" o per il caso di attribuzione di deleghe per la gestione dei PEG per l'anno 2023;

4. di dare atto che l'importo effettivamente da corrispondere ai dipendenti è rapportato al monte orario settimanale di servizio (art. 29, c. 2 del C.C.P.L. 2016 – 2018) determinando un importo complessivo massimo teorico di di € **16.959,14**, esclusi oneri riflessi, come emerge dall'allegato prospetto, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che l'individuazione delle posizioni di lavoro di cui al precedente sub.2 potrà essere revocata, con atto scritto e motivato, prima della scadenza, secondo quanto stabilito dall'art. 128, comma 2 del C.C.P.L. del Personale del Comparto Autonomie Locali area non dirigenziale per il triennio giuridico-economico 2016/2018, d.d. 01.10.2018 e che la revoca comporta la perdita dell'indennità, ai sensi del successivo comma 3;

6. di dare atto che i fondi necessari al pagamento delle indennità sono compresi nelle previsioni iniziali dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in corso di approvazione;

7. di demandare al Servizio Personale gli adempimenti conseguenti;

8. di erogare ai beneficiari l'indennità per area direttiva 2023 nei primi mesi dell'anno 2024, dando atto che la stessa sarà ridotta in caso di assenze (escluse ferie, infortuni sul lavoro e congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito;

9. di dare informazione del presente provvedimento ai dipendenti interessati e di disporre l'informazione sindacale secondo quanto previsto dall'art. 128, comma 5 del vigente C.C.P.L. 2016/2018;

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL PRESIDENTE

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **31.01.2023**

Provvedimento esecutivo dal **11.02.2023**

Cavalese, li **31.01.2023**

Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro